

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO VELLA

Seduta del 12/03/2024

FATTO

Parte ricorrente afferma che dopo aver acquistato un immobile, si recava presso la banca per chiedere istruzioni sulla procedura da seguire per effettuare la cessione del credito da lavori di ristrutturazione. In quella occasione gli veniva spiegato che sarebbe stato sufficiente caricare la documentazione comprovante le spese sostenute su una piattaforma on line, non venendogli invece chiarito che l'operazione di cessione si sarebbe perfezionata soltanto subordinatamente alla sottoscrizione di un successivo contratto. In data 10.10.22 l'intermediario acquisiva il credito sorto in relazione ad una prima parte di lavori (SAL 60), erogando la somma di € 20.000. Solo in questa occasione, sostiene il ricorrente, veniva raccolta la firma su un atto di cessione ove, per la prima volta, si precisava che "il cessionario potrà decidere, a sua assoluta discrezione, se procedere o meno all'acquisto di ciascuna quota di credito d'imposta, senza pertanto avere alcun obbligo in tal senso". Poco dopo la cessione del credito, accedendo alla piattaforma, riscontrava l'impossibilità di caricare ulteriore documentazione relativa ai lavori nel frattempo svolti, imbattendosi in un messaggio di "sospensione temporanea apertura pratiche". Chiesti chiarimenti alla banca, gli veniva comunicato che il progetto era chiuso e che il problema non si sarebbe posto se avesse caricato sulla piattaforma la documentazione in un'unica soluzione, ovvero se la cessione fosse stata collegata all'apertura di una linea di credito. A causa di una simile carenza informativa, il ricorrente



afferma di essere stato impossibilitato ad accedere ai benefici fiscali previsti ex lege, mentre se avesse saputo che la cessione del credito d'imposta sarebbe stata garantita solo in caso di apertura di una linea di credito coperta da fideiussione, ne avrebbe fatto istanza.. Ritiene, pertanto, che la condotta dell'intermediario abbia ingenerato un legittimo affidamento nella positiva conclusione della cessione del credito, con conseguente illegittimità della chiusura del progetto, fondata su motivazione meramente apparente e comunque generica. Chiede, pertanto, il risarcimento del danno quantificato in 85.000,00 euro, pari al costo dei lavori sostenuti e non coperti dalla cessione.

Nel replicare il resistente eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per incompetenza per materia dell'ABF, in quanto il ricorso stesso verte in materia tributaria, e per carenza di reclamo, poiché le domande di rifusione non sono state proposte nel reclamo, in cui si richiedeva soltanto il perfezionamento della cessione dei crediti derivanti dalla ristrutturazione.

Nel merito precisa che la pratica di cessione del credito è stata inserita sulla piattaforma in data 29 settembre 2022. Il portale della società recava espresso avviso del fatto che già dal 15 aprile 2022 non sarebbe stato più possibile accettare ulteriori richieste di cessione dei crediti fiscali. E' pertanto evidente, secondo il resistente, che l'atto perfezionato tra le parti contemplasse la cessione di un'unica somma, nella misura complessivamente prevista nel contratto, e non la cessione di diverse quote di SAL, che, in ogni caso, ai sensi delle disposizioni contrattuali concordate tra le parti, non avrebbero potuto superare l'importo complessivamente indicato dal cedente stesso in €. 24.204,00. Aggiunge che la pratica avviata dal ricorrente non è paragonabile a quella intercorsa con il suo condominio, in quanto in questa era espressamente previsto che i crediti sarebbero stati ceduti in momenti diversi e con più contratti di cessione. Inoltre, il report relativo a tale cessione è stato emesso in data 28/04/2021, dunque alla data del 15/04/2022 era già stata inserita la richiesta e la documentazione per l'intero ammontare dei crediti complessivamente ceduti dal condominio. Esclude, quindi, che si possa individuare una responsabilità nella gestione delle attività imputabili all'intermediario, stante il fatto che la cessione del credito, sottoscritta il 13 ottobre 2022, ha prodotto regolari effetti ed ha avuto esatta esecuzione tra le parti, sulla base di quanto espressamente previsto in contratto. Il resistente esclude che il proprio personale abbia potuto contribuire ad ingenerare nel ricorrente il legittimo affidamento o il convincimento che avrebbe potuto beneficiare della cessione del credito per somme ulteriori e/o diverse da quelle espresse nei testi dei contratti sottoscritti e scambiati tra le parti, poiché in occasione di ogni colloquio tra i clienti ed il personale stesso la discussione è stata sempre incentrata sui crediti oggetto della cessione perfezionata.

Nel controreplicare il ricorrente contesta innanzitutto le eccezioni di rito avanzate dall'intermediario. Nel merito, afferma che dalla documentazione allegata si evince che, a seguito di richiesta di assistenza aperta dall'istante sul portale - con cui il medesimo rappresentava di aver erroneamente selezionato il caricamento delle fatture a fine lavori anziché a SAL - la stessa società di consulenza ha provveduto a modificare il progetto come da richiesta. Di tale modifica la banca è stata informata. Ribadisce l'illegittimità dell'immotivato rifiuto di acquistare il credito d'imposta sorto in relazione ai lavori eseguiti successivamente a quelli per i quali è stato concluso l'atto di cessione del 13.10.2022.

Nel controreplicare, a sua volta il resistente ribadisce che il report relativo alla pratica del ricorrente veniva emesso in data 29 settembre 2022, nonostante il portale della società consulente recasse espresso avviso del fatto che già dal 15 aprile 2022 non sarebbe stato più possibile accettare ulteriori richieste di cessione dei crediti fiscali. Se non fosse

sopraggiunto, nel frattempo, un obiettivo impedimento, ovvero il raggiungimento del limite della capacità fiscale della Banca, eventuali ulteriori crediti dei quali il cliente avesse voluto richiedere la cessione sarebbero stati valutati ed eventualmente acquistati, previo positivo esito delle verifiche del caso. Secondo il resistente non si è manifestata nessuna violazione del principio di buona fede, non essendo mai stato assunto alcun impegno nei confronti del cliente e derivando la decisione di non acquistare ulteriori crediti da una situazione oggettiva del tutto indipendente dalla volontà della banca. Richiamate le eccezioni chieste, pertanto, di respingere il ricorso.

DIRITTO

Questo Collegio deve, in primo luogo, prendere in considerazione le eccezioni preliminari sollevate dalla resistente.

Relativamente all'eccezione di incompetenza per materia, questa non merita accoglimento alle luce dell'ormai consolidato orientamento dei Collegi in base al quale il contratto di cessione del credito con crediti di imposta, non esclude di per sé la competenza dell'ABF, che resta esclusa solo se la domanda implichi o presupponga l'interpretazione o l'applicazione di norme tributarie.

Per quanto concerne la difformità tra reclamo e ricorso, come è noto, secondo le disposizioni che regolamentano il funzionamento dell'Arbitro (sez. VI, § 1), "il cliente può chiedere nel ricorso il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell'intermediario segnalata nel reclamo". Nel caso in specie nell'ultimo reclamo risultano contestate le medesime carenze informative poi denunciate in sede di ricorso, dove la responsabilità della banca viene esplicitamente ascritta alla violazione di obblighi informativi e di assistenza su di essa gravanti. Si ritiene pertanto di non accogliere l'eccezione.

Entrando nel merito, il ricorrente rappresenta di aver chiesto istruzioni alla banca sulla procedura da seguire per effettuare la cessione del credito fiscale derivante da lavori di ristrutturazione; sempre secondo il ricorrente l'intermediario specificava che sarebbe stato sufficiente caricare la documentazione sulla piattaforma della società di consulenza, senza nessun riferimento alla necessità di sottoscrivere un contratto. Eseguita una prima parte dei lavori, la banca acquisiva il credito, erogando al cliente la somma di 20.000,00 euro. In tale occasione veniva richiesto al cliente di sottoscrivere il contratto di cessione, in cui vi era una clausola che subordinava l'acquisto del credito alla pura discrezionalità dell'intermediario.

Tempo dopo procedeva a caricare sulla piattaforma la documentazione relativa ad una seconda parte dei lavori ma riscontrava sulla stessa un messaggio di sospensione dell'acquisizione di nuove pratiche di cessione a causa dell'elevato numero di richieste pervenute.

A seguito di sua richiesta di chiarimenti, la banca gli comunicava che il suo progetto era "chiuso" nel 2021 (affermazione che, secondo il ricorrente, non corrisponde al vero). Inoltre, gli veniva rappresentato che il problema non si sarebbe posto se avesse caricato sulla piattaforma la documentazione in un'unica soluzione, ovvero se la cessione fosse stata collegata all'apertura di una linea di credito. Lamenta, quindi, di non aver avuto tali informazioni in tempo per potersi attivare anche per le successive cessioni.



Peraltro la resistente richiama l'art. 8.3 del contratto, in base al quale il cliente deve comunicare ex ante se intende cedere il credito d'imposta mediante esercizio dell'opzione a SAL, per un importo fissato nell'apposito documento allegato, opzione che nel caso in specie non veniva esercitata. Il contratto, in sostanza, prevedeva la cessione di un'unica somma, nella misura complessivamente prevista nello stesso, e non la cessione di diverse quote di SAL, che, in ogni caso, ai sensi delle disposizioni contrattuali concordate tra le parti, non avrebbero potuto superare l'importo complessivamente indicato dal cedente stesso in €. 24.204,00. Il contratto veniva stipulato in data 10.10.2022, quando era già intervenuta la comunicazione di sospensione dell'acquisizione di nuove pratiche di cessione. Il ricorrente sostiene che la banca non lo avrebbe adeguatamente informato circa le modalità di conclusione della pratica di cessione del credito, avendo anzi ingenerato il legittimo affidamento circa il buon esito della stessa; rappresenta altresì come l'intermediario fosse a conoscenza della sua effettiva volontà di cedere i crediti via via maturati in conseguenza dell'avanzamento dei lavori. Non vi è quindi contestazione relativa alla regolamentazione contrattuale che prevedeva la cessione del credito in un'unica soluzione, riservando eventuali successive cessioni alla discrezionalità della banca. Si invoca, invece, una responsabilità precontrattuale della stessa per carenze informative in una fase antecedente la stipula, in cui sarebbero state fornite al cliente informazioni incomplete e fuorvianti sulle modalità e l'oggetto della cessione del credito d'imposta, senza peraltro che di tale interlocuzione preliminare vi sia traccia nella documentazione allegata.

Come è noto, secondo il consolidato orientamento dei Collegi il comportamento della banca deve sempre essere improntato ai tradizionali canoni di correttezza e buona fede coniugati con il rispetto dei criteri professionalità qualificata, anche nelle fasi precontrattuali, laddove si ingenera un plausibile affidamento del cliente circa il raggiungimento di un determinato risultato alla conclusione del contratto. Ma nel caso in specie, al di là dell'inequivocabile contenuto del regolamento contrattuale, non risultano, a parere del collegio, altrettanto inequivocabili elementi probatori che lascino presupporre un comportamento dell'intermediario in grado di generare l'affidamento nel ricorrente del raggiungimento di un risultato difforme da quello nel regolamento stesso realizzatosi. Motivo per il quale il ricorso non merita di essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI